

(Codice interno: 505577)

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2023, n. 13

Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" in materia di rendicontazione degli interventi inseriti nell'elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27****"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".**

1. All'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, dopo il comma 9 bis, è inserito il seguente:

"9 ter. Contestualmente alla trasmissione al Consiglio regionale del Programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori adottati di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente una scheda per ciascuno degli interventi, inseriti nell'elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici degli anni precedenti, ancora in corso di esecuzione oppure ultimati successivamente alla redazione della relazione dell'anno precedente, contenente le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e finanziario dell'intervento."

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 giugno 2023

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 giugno 2023, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 febbraio 2023, dove ha acquisito il n. 183 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Dolfin, Formaggio, Lorenzoni, Michieletto, Montanariello, Ostanel, Puppato, Soranzo, Sponda, Valdegamberi, Venturini, Vianello, Zanoni e Zecchinato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 30 marzo 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 giugno 2023, n. 13.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la programmazione dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, assume un ruolo strategico nel vigente assetto normativo, con particolare riferimento all’attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nella materia della contrattualistica pubblica.

In specie, ai sensi dell’articolo 21 del citato Codice rubricato “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, le singole amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro.

Alla previsione del citato articolo 21 è stata data attuazione con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, il quale, tra l’altro, detta la disciplina e le regole per la redazione, l’approvazione, l’aggiornamento, la modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Il programma è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità progressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

Per quanto riguarda la procedura programmatica di competenza regionale, la legge regionale n. 27 del 2003 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, all’articolo 4 comma 2, dispone che il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori siano adottati dalla Giunta regionale, approvati dal Consiglio regionale e pubblicati, secondo le modalità e nei termini disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori.

Il presente progetto di legge nasce dall’esigenza di consentire al Consiglio regionale di disporre di un aggiornamento costante e dettagliato sullo stato di attuazione degli interventi del Piano annuale e triennale dei lavori pubblici di competenza regionale, con particolare riferimento alla disposizione, di cui al comma 2 dell’articolo 5 del D.M. n. 14 del 2018, in base alla quale i lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

Nello specifico si propone di inserire all’articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2003 un comma 9 ter che detti precisi obblighi informativi in seno alla Giunta regionale sul piano della rendicontazione, allo scopo di dotare l’organo di controllo regionale di una panoramica esaustiva ed aggiornata della situazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

L’articolo 2, introdotto in sede di esame, concerne la clausola di neutralità finanziaria.

Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (espresso in data 29 marzo 2023) ed essendosi avvalsa, in sede d’esame, dell’assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell’assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 30 marzo 2023 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 183 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto – con delega del Consigliere Boron, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin e Puppato (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio e Soranzo (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto), Ostanel (Il Veneto che Vogliamo), Lorenzoni e Valdegamberi (Misto), Zanoni (Partito Democratico Veneto).

Ha espresso voto di astensione il Consigliere Montanariello (Partito Democratico Veneto.);

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
grazie Presidente, sarò molto breve.

Sono io che ringrazio la Presidente Rizzotto per aver fatto sintesi di una richiesta che è venuta non solo dalla Seconda Commissione, ma anche da tutte e due le parti di quest’Aula, quando sistematicamente ogni anno c’è la redazione del Piano triennale delle opere pubbliche perché effettivamente, pur essendoci la norma, è un po’ claudicante. Noi non possiamo deliberare interventi di milioni di euro che magari si protraggono per anni, per più stralci senza sapere più nulla di quello che accade: sia sotto l’aspetto politico, perché ci troviamo ad aver deliberato delle cose che siamo convinti andranno avanti, ma dopo magari si fermano per fattori esogeni che non appartengono a noi, sia perché è anche giusto vedere l’avanzamento dei lavori dopo che si deliberano cifre così importanti.

Quindi che dire? Secondo me è un passo in avanti nell’ottica della trasparenza, un passo in avanti nell’ottica di una Commissione che tiene informati i Commissari. È un passo in avanti anche nel responsabilizzare il Consiglio e la Commissione di quello che avviene con i fondi che noi eroghiamo in atti che sembrano atti puramente rituali, ma sono atti importanti perché deliberano milioni di euro. Chiudo dicendo che è stato fatto un buon lavoro, la presidente Rizzotto ha saputo cogliere questa esigenza della Commissione e credo che siamo riusciti a migliorare un passaggio che, se prima era importante, ma scontato, oggi diventa importante, ma anche costruttivo e conoscitivo.”

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 – Strumenti di programmazione dei lavori pubblici.

1. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente nel rispetto dei documenti programmatori regionali e in coerenza con il bilancio regionale, secondo i termini e le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e al decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. A tali fini la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’anno successivo; tali atti sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.

1 bis. Omissis

1 ter. Per gli interventi di importo dell’investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici, il relativo inserimento negli elenchi annuali dei lavori, approvati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) 2) 3) e 5), è subordinato alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell’intervento.

2. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del DM n.14/2018.

3. Le modifiche al Programma triennale e all’elenco annuale dei lavori nei casi previsti dall’articolo 5 del DM n. 14/2018 sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere decorsi i quali può prescindere.

4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

5. omissis

6. omissis

7. omissis

8. omissis

9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove previsti, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale sono predisposti sulla base della documentazione prevista dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori. Per i lavori di manutenzione è in ogni caso sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

9 bis. Per la predisposizione da parte delle strutture regionali degli strumenti di programmazione di cui al presente articolo, la Giunta regionale destina specifiche risorse ai sensi dell'articolo 11, qualora si renda necessario ricorrere all'affidamento all'esterno del servizio di elaborazione della necessaria documentazione prevista dalla vigente legislazione in materia di programmazione dei lavori pubblici.

9 ter. Contestualmente alla trasmissione al Consiglio regionale del Programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori adottati di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente una scheda per ciascuno degli interventi, inseriti nell'elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici degli anni precedenti, ancora in corso di esecuzione oppure ultimati successivamente alla redazione della relazione dell'anno precedente, contenente le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e finanziario dell'intervento."

4. Struttura di riferimento

- Direzione lavori pubblici ed edilizia